



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO Prevenzione e Comunicazione  
DIREZIONE GENERALE della Prevenzione Sanitaria  
Ufficio III  
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

N. ....

Risposta al Foglio del.....

N. ....

Ministero della Salute

0012804-P-19/03/2009

DGPREV



37871920

Roma, .....

A TUTTI GLI USMAF

LORO SEDI

p.c. AGENZIA DELLE DOGANE  
AREA CENTRALE VERIFICHE E  
CONTROLLI  
UFFICIO METODOLOGIA E CONTROLLO  
DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI  
Via Marco Carucci 71

00143 ROMA

FAX 06/50243116

p.c. COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA'  
P.le Marconi 25, Palazzo Italia

00144 ROMA

p.c. MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  
UFFICIO V  
- Sicurezza e conformità dei Prodotti  
Via Sallustiana, 53

00187 ROMA

**OGGETTO: : Bustine/sacchetti con polverina anti-muffa, in articoli provenienti da Cina o altri paesi Extra UE ( Sud Est Asiatico): adempimenti a carico dell'importatore**

Considerato il fatto che la bustina con polverina antimuffa, inserita nelle confezioni di vendita di svariati prodotti, è da considerarsi a tutti gli effetti un preparato, come definito dall'articolo 2 decreto legislativo 65/2003, e che, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del medesimo decreto, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tenere a disposizione delle autorità competenti i dati sulla composizione del preparato, poiché recentemente in Europa è emersa la problematica della presenza, in prodotti di importazione Extra UE, del biocida denominato dimetilfumarato (DMF), tra l'altro non autorizzato in Europa dalla direttiva sui biocidi, si ritiene utile fornire indicazioni al fine di uniformare le procedure.

- 1) L'analisi relativa alla composizione del preparato e in particolare la verifica di assenza di Dimetilfumarato, nonché tutte le operazioni di raccolta e conferimento al laboratorio dei sacchetti e/o bustine, sono adempimenti richiesti all'importatore e quindi a carico del medesimo.
- 2) Sono ritenuti idonei i Laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché quelli operanti in regime di Buona Pratica di Laboratorio (BPL) secondo il D.Lgs. n. 50 del 2.3.2007.
- 3) In considerazione dell'impatto determinato da tale tipologia di controlli sono altresì ritenuti idonei i test eseguiti presso i Servizi Chimici di Porto.
- 4) Si ricorda inoltre che come riportato nella Decisione Europea approvata il 17 marzo 2009 C(2009)1723 : "il limite di quantificazione del metodo analitico per la ricerca di Dimetilfumarato dovrebbe essere pari o inferiore a 0,1 mg/kg"

5) Gli USMAF, in relazione al proprio assetto organizzativo, possono vigilare sulle operazioni di raccolta del campione eseguite dall'importatore.

6) Gli USMAF verificano il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 a seguito di presentazione domanda di rilascio del N.O.S. con allegato versamento e con la specifica richiesta di valutazione degli esiti di laboratorio di cui ai punti 2 e 3.

d'ordine del Direttore dell'Ufficio  
IL DIRIGENTE MEDICO  
(Dott. Virgilio COSTANZO)

